



# CITTÀ DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

ORIGINALE   
C O P I A

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 123

Oggetto: Risoluzione anticipata contratto di comodato Centro Multimediale Comunale rep. n. 5459 del 23.3.2005 stipulato con la Fondazione "A.Cruto" ed approvazione nuova convenzione per l'utilizzo di locali e delle attrezzature da parte della Fondazione "A.Cruto" situati presso il Centro Multimediale Comunale

Anno duemiladodici mese di *luglio*

Giorno *ventisette* si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

***Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco***

***Gianluca GARELLO - Vice Sindaco - Presidente***

***Piera MONTALDO***

***Fabrizio MOLA***

***Vincenzo ELIANTONIO***

***Orazio PALAZZOLO***

***Suela RUFFA***

***Valter SORIA***

P
A
P
A
P
P
A
P

P=PRESENTE - A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ***CORRADO PAROLA***

Deliberazione Giunta Comunale del 27-7-12 n. 123

**Oggetto: Risoluzione anticipata contratto di comodato Centro Multimediale Comunale rep. n. 5459 del 23/03/2005 stipulato con la Fondazione "A. Cruto" ed approvazione nuova convenzione per l'utilizzo di locali e delle attrezzature da parte della Fondazione "A. Cruto" situati presso il Centro Multimediale Comunale .**

**Il Sindaco relaziona:**

con atto in data 4/6/04 rep. Notaio Audano di Pinerolo n.32291 atti n.17014, reg.to in Pinerolo il 7/6/04 al n.1234, è stata costituita la Fondazione "A. Cruto". In relazione agli scopi statuari ed alle motivazioni addotte a supporto delle DD.C.C. nn. 75/03 e 24/04, con DGC n. 8 in data 21/1/05 e poi con contratto Rep. n. 5457 del 23/03/2005 è stato assegnato in comodato alla Fondazione l'edificio comunale denominato "Centro Multimediale" sito in Piossasco, Via Alfieri;

con contratto numero 5459 del 2005 venne stipulata tra la Città di Piossasco e la Fondazione "Cruto" la convenzione per l'utilizzo dei locali del centro multimediale; tale contratto, scaduto in data 22 marzo 2011, è stato prorogato con atto deliberativo n. 161 del 3 agosto 2011 fino a tutto l'anno 2011;

al fine di procedere alla razionalizzazione ed alla semplificazione dei rapporti tra la Città di Piossasco e la Fondazione "Cruto" con nota nostro protocollo 2865/12 del 17/02/2012 si richiedeva alla Fondazione di formulare eventuali osservazioni e di comunicare la disponibilità o meno alla eventuale risoluzione anticipata del contratto di comodato;

con nota nostro protocollo 5015/12 del 21/03/2012 la Fondazione Cruto ha comunicato la propria disponibilità alla risoluzione anticipata del contratto di comodato e la disponibilità a valutare nuove forme di collaborazione per la gestione della struttura del "Centro Multimediale";

risulta pertanto opportuno procedere alla risoluzione anticipata del contratto di comodato Rep. n. 5459 del 23/03/2005;

occorre inoltre procedere con la stipula di una nuova convenzione per l'utilizzo da parte della Fondazione "Cruto" di parte dei locali e delle attrezzature del "Centro Multimediale" di proprietà del Comune di Piossasco;

Pertanto propone che la Giunta comunale

**DELIBERI**

- Di approvare la convenzione per l'utilizzo da parte della Fondazione "Cruto" del "Centro Multimediale" sito in Piossasco in via Alfieri secondo il testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

- Di dare atto che gli eventuali ulteriori atti e gli eventuali impegni di spesa conseguenti all'attuazione della presente verranno assunti con provvedimenti dirigenziali.

## LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs 267/2000, inseriti nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.,Lgs 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno né diminuzione d'entrata;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

### DELIBERA

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;

Quindi, con successiva votazione resa in forma palese;


### DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

IL PROPONENTE:

Il Sindaco

Roberta Maria AVOLA FARACI





**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALI PRESSO IL CENTRO MULTIMEDIALE**

L'anno duemiladodici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Piovascoto e nella Residenza Municipale, tra:

\_\_\_\_\_ - nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ e residente A \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - che interviene nel presente atto nella sua qualità di XXXXXX 0 del Comune di Piovascoto che rappresenta, avente sede legale e domicilio fiscale in Piovascoto - Piazza Tenente L. Nicola n. 4 - C.F. 01614770012;

e

\_\_\_\_\_ - nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione "Alessandro Cruto", con sede legale in Piovascoto (TO) - Piazza Tenente L. Nicola, n. 4 - C.F.: \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

La Fondazione "Alessandro Cruto" è ente strumentale del Comune di Piovascoto, costituita per volontà dello stesso Consiglio Comunale per il perseguimento dello sviluppo delle attività culturali e sociali della Città.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1) OGGETTO**

La Città di Piovascoto, d'ora in poi chiamata "Città", concede in uso alla Fondazione "Alessandro Cruto" d'ora in poi chiamata "Fondazione", i locali situati nell'edificio di proprietà comunale denominato Centro Multimediale d'ora in poi chiamati Locali, evidenziati in giallo e contrassegnati sulla planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Tali Locali verranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dovranno essere riconsegnati alla scadenza in buono stato salvo il normale deperimento d'uso.

La Città inoltre concede in uso alla Fondazione le attrezzature presenti nei Locali.

All'avvio e al termine della concessione verrà redatto, a cura degli Uffici Comunali competenti ed in presenza di un rappresentante della Fondazione, l'inventario ed il verbale di consistenza e stato d'uso dell'immobile e delle attrezzature.

**Art. 2) SCOPO**

I locali di cui alla presente convenzione e le attrezzature in essi presenti possono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito degli scopi statutari della Fondazione e per lo svolgimento delle attività e dei progetti ad affidati alla Fondazione dalla Città. A tal fine essi ospiteranno ogni avvenimento ed attività ritenuti a questi funzionale.

Nella definizione delle sue attività, la Fondazione considererà fondamentali le linee di politica culturale espresse dalla Città pertanto, fin dalla fase di programmazione, la Fondazione mantiene costanti rapporti con i competenti Uffici Comunali.

La Fondazione inoltre si impegna in particolar modo e, per quanto possibile, nei locali oggetto della presente convenzione, a sviluppare attività multimediali ed attività rivolte alla cittadinanza e all'associazionismo assicurandone la massima ed ottimale fruizione. Per lo svolgimento delle attività la Fondazione potrà liberamente individuare ogni idonea modalità di gestione. Ogni eventuale assegnazione a terzi da parte della Fondazione di aspetti gestionali dei locali dovrà comunque garantire il rispetto della presente Convenzione.

**Art.3) ATTIVITA' COMUNALI**

La Fondazione riconosce che la Città è preminente soggetto promotore della socialità locale ed è conseguentemente impegnata a valorizzare ogni attività sociale e culturale da questa intrapresa riservandole possibilità di svolgimento in autonomia di attività istituzionali e non. Quando occorra mettere i Locali e le attrezzature in essi presenti a disposizione delle attività sociali della Città, la Fondazione ne concorda tempi e modalità in relazione al programma di attività già in fase di attuazione.

**Art.4) DURATA**

La presente convenzione avrà durata sino al 30.06.2017. Alla scadenza potrà essere rinnovata con espresso atto scritto.

**Art. 5) RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE**

Per tutta la durata della convenzione la Fondazione sarà considerata consegnatario responsabile e custode dei locali e delle attrezzature in essi presenti di proprietà comunale ad esso affidati di cui agli allegati A e B.

Tutti i danni causati a cose e a persone durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti al danneggiato nei casi e nei modi previsti dalla legge, in modo da sollevare il Comune, a meno che tali danni non siano risalenti alle responsabilità dell'Amministrazione.

La Fondazione dovrà a tal fine annualmente sottoscrivere con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge, una polizza assicurativa di responsabilità civile con massimali non inferiori a 1 (uno) milione di euro unico per danni involontariamente cagionati a terzi (persone, animali o cose). Detta polizza costituisce la condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione. Il concessionario dovrà fare rispettare le norme previste dal Dlgs 81/08.

#### Art. 6) ONERI GESTIONALI

Nessun corrispettivo è dovuto per l'occupazione e l'uso dei locali e delle attrezzature in essi presenti oggetto del presente contratto. La fondazione avrà però l'obbligo della custodia con la diligenza del buon padre di famiglia. Relativamente ai locali ed alle attrezzature in essi presenti sono a carico della Città la manutenzione ordinaria e straordinaria (anche degli impianti quali allarme, condizionamento) e le utenze relative ai consumi di acqua di energia elettrica, di riscaldamento, di raccolta rifiuti le spese di pulizia relativamente ai locali ad uso comunale. Restano a carico della Fondazione le spese di relative alle utenze telefoniche e di trasferimento dati da essa utilizzate e di pulizia dei locali oggetto della presente convenzione. La Fondazione ha l'obbligo di segnalare con la massima sollecitudine alla Città ogni fatto e ogni necessità di manutenzione che possa interferire sul regolare funzionamento del Centro. In caso contrario ne risponderà alla Città anche in termini di perdita di valore dell'immobile per degrado manutentivo.

Per gli utilizzi dei locali/delle attrezzature concessi dalla Fondazione a terzi con oneri a loro carico dovrà essere richiesto alla Città parere preventivo non vincolante sulla loro entità, che verrà predeterminata con caratteri di generalità, prevedendo condizioni di accesso differenziate, con particolare attenzione alle associazioni iscritte all'albo della Città di Piossasco. Il ricavato per l'utilizzo da parte di terzi dei locali e/o delle attrezzature verrà incassato direttamente dalla Fondazione e verrà considerato nella definizione della partecipazione ai costi di gestione riconosciuti dalla Città alla Fondazione per le attività di portieraggio, custodia e pulizia dei locali comunali ad essa affidati.

Le Associazioni, gli Enti o gli Organismi Pubblici o Privati non aventi scopo di lucro che intendono richiedere quale forma di incentivazione alla loro attività la concessione in uso dei locali, strutture, strumenti ed attrezzature comunali o di cui la Città abbia disponibilità debbono presentarne richiesta facendo pervenire formale richiesta allo Sportello delle Associazioni secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 13 del vigente Regolamento comunale per l'"Istituzione dell'albo delle associazioni e per la concessione di contributi e patrocinii". L'amministrazione comunale con apposito atto amministrativo, di cui darà tempestiva comunicazione alla Fondazione, delibererà gli utilizzi concessi e gli eventuali oneri da richiedersi ai soggetti richiedenti.

#### Art. 7) ATTREZZATURE

La Fondazione si obbliga a restituire alla scadenza contrattuale, salvo rinuncia totale o parziale della Città, un parco di attrezzature equivalenti a quelle consegnate all'atto del contratto; a tal fine la Fondazione si obbliga ad adeguare per tutta la durata contrattuale le attrezzature indicate nel contratto mantenendone sostanzialmente dimensione e qualità tecnico-funzionali, anche con periodiche revisioni e manutenzioni, con idonea dimostrazione documentale economico-patrimoniale.

Qualora la Città affidi alla Fondazione ulteriori arredi o attrezzature da utilizzarsi per le attività svolte nei Locali, le relative condizioni saranno precisate in specifici accordi scritti.

#### ART. 8) OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA FONDAZIONE


Successivamente all'applicazione delle presente convenzione, oltre a quanto definito negli articoli precedenti, sarà inoltre obbligo della Fondazione:

- a) garantire il corretto utilizzo dei locali concessi in uso e delle relative attrezzature
- b) consentire l'utilizzo gratuito dei locali e delle attrezzature alla Città secondo quanto previsto in merito all'articolo 3 della presente convenzione "Attività comunali"
- c) garantire la massima fruizione dei locali e delle attrezzature ai cittadini e alle associazioni anche attraverso la predisposizione di un dettagliato calendario degli utilizzi
- d) provvedere all'incasso derivante dalle quote versate dai soggetti terzi, privati e non per l'utilizzo dei locali e/o delle attrezzature
- e) rendicontare alla Città trimestralmente gli incassi di cui al punto precedente
- f) garantire la pulizia di tutti i locali e rendicontare al Comune le spese relative a tale servizio per i locali ad uso comunale fino alla scadenza dell'attuale contratto per il servizio di pulizia dei locali comunali e degli edifici ad uso pubblico stipulato tra il Comune di Piossasco e la ditta Piemonte Servizi sas di Bussoleno.

#### ART. 9 ) ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale comunale preposto può accedere alla struttura oggetto della presente convenzione per accertare lo stato della stessa e delle attrezzature ed effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari.





Allegato alla delib. GC n. 123  
 del 27-7-19

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Corrado Parola



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Regolarità tecnica (art. 49 comma 1) ferme  
Il Responsabile del servizio Renzo Cuell  
Regolarità contabile (art. 49 comma 1) \_\_\_\_\_  
Il Responsabile di ragioneria \_\_\_\_\_  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Il Responsabile del servizio finanziario \_\_\_\_\_

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO/PRESIDENTE  
**ROBERTA MARIA AVOLA FARACI**

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE  
**CORRADO PAROLA**

[Signature]

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 21 AGO. 2012

Piossasco, li 27 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
**CORRADO PAROLA**

[Signature]

Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto il 21 AGO. 2012

Dichiarata immediatamente eseguibile  
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 T.U.E.L.  
D.Lgs 267/2000



IL SEGRETARIO GENERALE  
**CORRADO PAROLA**

[Signature]

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
IL SEGRETARIO GENERALE

Piossasco, li \_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA in data** 3 SET. 2012

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piossasco, li 5 SET. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
**CORRADO PAROLA**

[Signature]